

Bagheria, 21 marzo 2021
Prot. A2021-2

Verbale di Assemblea Straordinaria del 21 Marzo 2021 Modifica Statuto per adeguamento ETS

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Marzo, alle ore 15,00 su piattaforma Zoom, come da allegata convocazione del 9 Marzo 2021 Prot. A2021-2, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione FEDERVITA SICILIA ODV, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Domilici Maria Concetta, la quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Fazio Maria.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n.27 soci ammessi al voto e n.2 non ammessi ai sensi dell'art.11 dello Statuto vigente. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede in assemblea straordinaria.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per adeguare lo statuto sociale della Federazione FEDERVITA SICILIA ODV, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. La socia Sandra La Porta del MpV di Palermo propone che venga messa ai voti l'elezione diretta del Presidente da parte dell'Assemblea, si apre il dibattito; la proposta viene messa al voto: voto favorevole n.1 voti contrari alla proposta n.28.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il presente verbale di Assemblea verrà formalmente ratificato alla prima prossima assemblea che sarà tenuta in presenza.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Registrato a Bagheria il 21/03/2021
al n. 189 Serie 3
esatte € 2.000,00
imponibile e conto di stato alla vita

originale

IL RAZIONARIO

Massimo Domilici

(7) Firma su documento originale

La Presidente

FederVita Sicilia
Karin Calò 029670878
s. Butera, 1 Bagheria

tel. +39 388 920 63 26

federvitasicilia2020@gmail.com

STATUTO "FEDERVITA SICILIA ODV"

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Identità - Ambito territoriale - Durata

È costituita l'associazione denominata "Federazione Regionale per la Vita Sicilia ODV Organizzazione di Volontariato", denominata **"FEDERVITA SICILIA ODV"**.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bagheria in corso Butera nr. 1, e potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative nell'ambito del territorio regionale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto, ma il trasferimento di comunicazione agli uffici competenti.



L'Associazione è formata da tutti gli enti che, nell'ambito della Regione Sicilia, aderiscono al Movimento per la Vita Italiano APS - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia" (Movimenti per la Vita (MPV), Centri di Aiuto alla Vita (CAV), Servizi di Aiuto alla Vita (SAV), Case d'Accoglienza e MoVit.

L'Associazione è apartitica e acconfessionale ed opera nel rispetto delle citate leggi ed in conformità ai principi di carattere solidaristico e democratico.

L'Associazione assume le sue funzioni di Federazione dei Movimenti per la Vita, dei Centri e Servizi di aiuto alla Vita, delle Case di accoglienza, dei MoVit e delle altre associazioni operanti in Sicilia aderenti al Movimento per la Vita Italiano ai cui obiettivi culturali, educativi ed assistenziali esse si ispirano.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Sicilia.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Finalità- Risorse (volontarie e retribuite) - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3, per il perseguimento in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui ai co. 5-7, art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

L'Associazione è utilizzata per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

Al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

Scopo — Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana a garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia. In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione oppressive della vita umana e/o lesive dei diritti inviolabili dell'essere umano.

L'Associazione si propone, inoltre, di coordinare l'attività delle associazioni aderenti, assicurandone anche il collegamento con le analoghe Federazioni delle altre regioni italiane e con la Federazione Nazionale.

L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere w) ("promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici") e d) ("educazione, istruzione, formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa") ex art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- difesa e promozione del diritto alla vita e del valore intangibile della persona dal concepimento fino alla morte naturale, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporre in qualunque fase del suo sviluppo;
- affermazione dei diritti di ogni uomo al naturale concepimento, alla propria identità, ad un patrimonio genetico non manipolato e a non essere oggetto di sperimentazioni lesive dei suoi diritti inviolabili;
- difesa e promozione del diritto alla procreazione responsabile attraverso una regolazione della fertilità rispettosa del diritto alla vita, all'integrità e alla dignità della persona umana, contrastando ogni forma di controllo demografico che ne sia lesiva;
- promozione e sostegno delle iniziative dirette all'effettivo aiuto delle maternità difficili;
- promozione e tutela del diritto di ogni essere umano alla crescita nell'ambiente naturale di una famiglia, fondata sul matrimonio ai sensi dell'art. 29 della Costituzione;
- sensibilizzazione e formazione al valore della vita nella scuola e negli altri enti educativi;
- elaborazione di dati e ricerche, raccolta di documentazione scientifica e di attualità, per avviare e consentire lo studio di concrete soluzioni, a livello pubblico e privato, per il superamento delle cause che inducono all'aborto e a pratiche eutanasiche;
- organizzazione di corsi e incontri formativi e di aggiornamento per gli operatori degli organismi membri della Federazione, nonché manifestazioni, dibattiti, incontri informativi e divulgativi in genere;
- realizzazione di pubblicazioni, audiovisivi, stampati e ogni altro strumento educativo e culturale atto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi che contraddistinguono l'attività del Movimento per la Vita Italiano.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità e obiettivi, si propone di operare - a titolo esemplificativo e non esaustivo - attraverso i seguenti specifici interventi:

- promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente e a rimuovere gli ostacoli della sua crescita, tra i quali, in primo luogo è da considerarsi ogni pratica e legislazione abortista;
- promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita affetta da disabilità e malattia, tra i quali, in primo luogo è da considerarsi ogni pratica e legislazione eutanastica;
- organizzazione, a livello regionale, di mostre, convegni, concorsi e di ogni altra pubblica iniziativa, compreso l'uso di qualunque mezzo di divulgazione, volta a favorire l'affermazione di una cultura di vita e di solidarietà concreta;
- elaborazione e proposta, di concerto con gli organi della Federazione Nazionale, di interventi legislativi ed amministrativi che rientrino nella competenza delle istituzioni regionali;
- promozione e sostegno delle iniziative concernenti in particolare la Regione Sicilia;
- aiuto concreto alle attività dei Movimenti per la Vita, dei Centri e dei Servizi di aiuto alla Vita, delle Case di Accoglienza e dei MoVit della Regione.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda al Movimento per la Vita Italiano - MpVI la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini e svolge le attività indicate nell'art. 3, rispettando le linee generali indicate dalla Federazione Nazionale.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- collaborare con la Federazione Nazionale nell'attuazione degli scopi da questa perseguiti;
- elaborare modalità di coordinamento, sia tra i membri della Federazione, nel rispetto della loro autonomia gestionale ed organizzativa, sia con altri organismi aventi finalità simili delegate;
- agevolare la circolazione di dati e notizie sulle iniziative locali;
- promuovere scambi di esperienze sugli interventi effettuati in attuazione degli scopi di cui sopra

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i Movimenti per la Vita (MPV), i Centri e i Servizi di aiuto alla Vita (CAV e SAV), le Case di Accoglienza, i Movit, le associazioni e gli altri enti che, già aderenti al Movimento per la Vita Italiano ed operanti nell'ambito della Regione Sicilia, accettando integralmente il presente Statuto ed il relativo regolamento, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, pronunciarsi sulla richiesta di ammissione e motivare la eventuale deliberazione di rigetto che andrà comunicata, entro i successivi 30 giorni, agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le iniziative di sostegno concreto delle madri, e quelle educativo-sociali collegate con la difesa e promozione del diritto alla vita, costituiscono un servizio unitario.

Nel caso in cui in una medesima località esistano separate strutture tra quelle indicate dall' art. 1, l'adesione all'Associazione implica l'impegno di realizzare uno stretto collegamento operativo tra di loro.

Qualora nel territorio di un medesimo comune siano costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello comunale può essere affidato a persona scelta dalle associazioni operanti a livello provinciale o, in mancanza, dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;
- eleggere gli organi associativi ed eleggere i propri associati negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare tutti i libri associativi, secondo le regole stabilite al successivo art. 15.

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- a promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana dal concepimento alla morte naturale;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per estinzione dell'ente, recesso, decadenza automatica o esclusione. Il recesso può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato se l'associato recedente non ha obblighi in corso con l'Associazione



La cessazione del vincolo federativo con il MPV Italiano o il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale (salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità), comporterà la decadenza automatica dell'associato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessata, quando una associazione aderente è cancellata dal Registro regionale o dal Registro unico nazionale del terzo settore, oppure contravviene agli ideali, alle azioni previste e agli obblighi stabiliti dal presente Statuto.

Avverso la delibera di esclusione, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni all'Assemblea che deciderà a maggioranza assoluta nella prima seduta utile.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotazione nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Contro la decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri regionali, se previsto; e in ogni caso al Collegio del MPV Italiano, che, in caso di giudizio favorevole alla ricorrente, ne riferisce al Collegio Direttivo ai fini di un nuovo esame.



ARTICOLO 8

Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo o Consiglio dei Revisori, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Presidenti (o da loro delegati) di tutte le associazioni aderenti.

Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta a mezzo

posta ordinaria o elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima; sono fatti salvi casi eccezionali (pandemia, avverse condizioni atmosferiche, ettc.) per i quali potrà essere deciso lo svolgimento su piattaforma telematica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

Le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare, per:

- approvare annualmente le linee generali dell'azione associativa e la relazione sull'operato del Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- approvare eventuali Regolamenti interni con i voti della maggioranza dei 2/3 delle Associazioni federate;
- nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo e gli eventuali membri dell'Organo di controllo, secondo le modalità indicate in apposito Regolamento elettorale;
- ratificare l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi associativi su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- provvedere sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.



L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;

in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera con lo stesso quorum e maggioranze stabilite per l'assemblea ordinaria solo ed esclusivamente per la modifica statutaria della sede sociale che, a sua volta, sarà preventivamente individuata dal Consiglio Direttivo in seguito al rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge e comunque non inferiore a nove. Tutti gli amministratori (Consiglieri) sono indicati, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, i Vice Presidenti (in numero non superiore a tre), il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici. Il Presidente non può superare il limite dei due mandati anche non consecutivi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno tre consiglieri; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, con possibilità di delega; ciascun componente non può avere più di n°2 deleghe; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile regionale giovani. Il Presidente può, inoltre, invitare alle riunioni del Consiglio, senza che abbiano diritto di voto, i responsabili di altri uffici o servizi ed esperti estranei al Consiglio stesso.

In ogni caso, le operazioni di voto si svolgeranno alla sola presenza dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute in presenza; in caso di eventi o situazioni eccezionali, potranno validamente essere tenute su piattaforma telematica.

Delle riunioni è fatta sintetica verbalizzazione da conservare agli atti.

La convocazione può essere fatta per e-mail o altro mezzo anche telematico, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza va convocato con un preavviso di almeno 24 ore.



Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge, dal presente Statuto, dal Regolamento interno o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare, tra gli altri compiti:

- definisce le linee generali d'azione dell'Associazione;
- ratifica il bilancio annuale di previsione, il bilancio di esercizio, predisposti dal tesoriere ai sensi dell'art. 12, da presentare all'approvazione dell'Assemblea e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- determina il programma di lavoro e la sua attuazione in base alle linee d'indirizzo fissate dall'Assemblea;
- predispone il Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, e propone ogni eventuale modifica necessaria per il buon funzionamento della Federazione stessa; esprime un parere sulla domanda di ammissione al MPV Nazionale di nuovi enti che operano nella regione e, nel caso in cui tale domanda sia accolta, ammette i nuovi enti fra i propri associati;
- delibera sull'apertura di uffici e sedi operative locali dell'Associazione vigilando sul loro andamento;
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza, ivi compresi gli spostamenti dalla modalità in presenza a quella telematica per eventi eccezionali;
- delibera la concessione del patrocinio e del logo dell'Associazione per eventi ed attività locali organizzate dagli associati;
- chiede l'intervento del Collegio dei Probiviri del MPV Italiano per l'esame delle questioni relative a comportamenti censurabili in rapporto alle attività di interesse generale e agli scopi di organi associativi ovvero di singole persone appartenenti agli stessi organi;
- compie tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento delle finalità nella gestione patrimoniale che non siano di competenza di altri organi.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata nell'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea procede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio direttivo, di concerto con la Federazione Nazionale, può deliberare l'adesione, anche con vincolo federativo, dell'Associazione a quelle organizzazioni interregionali o nazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano a uno dei Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente dovrà convocare gli organi in luogo del Presidente qualora quest'ultimo non lo faccia nei termini previsti dal presente Statuto, dal regolamento, o dalla legge, e qualora la richiesta sia presentata dal almeno il 40% degli associati oppure da almeno tre consiglieri.

L'incarico di Presidente e quello di Vice Presidente sono incompatibili con incarichi di tipo partitico.

ARTICOLO 12

Segretario - Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 13

Organo di controllo e Collegio dei Proibiviri

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se, ed in quanto eletto, ed al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo esercita la Revisione legale dei conti, dovendo a tal fine essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito.

Collegio dei Proviviri, in numero di tre, è eletto dall'Assemblea, possibilmente, fra persone estranee alla Federazione Regionale e dura in carica tre anni: i suoi membri sono rieleggibili. L'Assemblea elegge i supplenti, in numero di due, che comunque scadranno alla scadenza del collegio.

La richiesta del Direttivo della Federazione regionale o di una Associazione federata, al Collegio dei Proviviri è demandato l'esame delle questioni relative al comportamento censurabile di singole persone, sia appartenenti agli organi sociali, sia da essi chiamati a collaborare.

Il Collegio deciderà, entro 120 giorni dalla loro convocazione e senza formalità alcuna ma con osservanza del diritto al contraddittorio.

Qualora il Collegio dei Proviviri sia impossibilitato ad operare, il Direttivo regionale o l'Associazione aderata potranno richiedere, in via sussidiaria, l'intervento del Collegio dei Proviviri del Movimento per la Vita nazionale.



ARTICOLO 14

Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuare il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 15

Libri e registri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 16

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione, e la relativa devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico analogo settore, nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 17

Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, nel Regolamento interno e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.

Il Segretario

Mauro Fels

eder Vita Sicilia

C.F. 03129870878

Via Buisa, 1 - Bagheria
Rene Conzetta Dm.c

Approvato dall'Assemblea in data 21 marzo 2021



Bogheria, 21 marzo 2021 Prot.Az2021-4

ELENCO ASSOCIAZIONI PRESENTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1	AGRIGENTO	CAV	Renedetta Dominici	con delega Giuseppe Pappalardo
2	ALCAMO	CAV-MPV	Giuliana Fondarò	NON ammessa al voto ai sensi dell'art.11 dello Statuto vigente
3	BAGHERIA	CAV	Maria Concetta Donatelli	
4	BIOLO	CAV	Mario Giuliano	
5	BRONTE	CAV	Alessia Maria Catania	
6	CALTAGIRONE	CAV	Margherita Modini	
7	CALTANISSETTA	CAV	Giuseppe Naro	
8	CAMPORBELLO DI L.	CAV	Giuseppe Lo Coco	NON ammessa al voto ai sensi dell'art.11 dello Statuto vigente
9	CANICATTI	CAV	Maria Paolo	
10	CAPO D'ORLANDO	MPV	Rosetta Vitanza	
11	CASTELVETRANO	MPV	Ilsemarco Scizzari	
12	CASTORIA 1	CAV	Caterina Callagione	
13	ORISI	MPV-CAV	Alessia Maria Pustiani	
14	GANGI	CAV	Francesco Scanzato	
15	LENTINI	CAV	Phocelia Crisafino	
16	MARSAUA	MPV	Giuseppe Piccione	
17	MAZARA DEL VALLO	MPV-CAV	Mario Tummiello	
18	MENFI	CAV	Daniela Giordano	con delega Savento Cellari
19	MESSINA	CAV	Fernando Barbone	
20	MISTRETTA	MPV-CAV	Angela Provenziale	
21	PALERMO	MPV	Sandra La Porta	
22	PALERMO	SAV	Rosalia Santino	Con delega Rosanna Turiel
23	PARTINICO	CAV	Maria Bernasconi	
24	PARTINICO	MPV	Nina Misuraca	
25	RAGUSA	CAV	Carlo Modugno	
26	RAVANUSA	CAV	Salvatore Adornato	
27	RIENA	CAV	Fraqueline Scile	
28	SCACCA	CAV	Josephine Calabrese	
29	SIRACUSA	CAV	Angela Signa Nucifora	

